

Ministero Ambiente - Chiarimento in merito alla Legge 12-07-2011 n.106 - 07-12-2011

Ringraziamo la Federazione degli Ingegneri di Firenze, per il quesito posto al Ministero dell'Ambiente in merito alla Legge 106/2011.

Ricordo che detta normativa parla di autocertificazione nel campo ACUSTICO, non esplicitando bene dove si applicasse.

Questo ha portato, in vari casi, ad abusare di questa "SEMPLIFICAZIONE", che, in effetti, non è una semplificazione, poiché è solo il TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE a poter certificare, nel campo dell'acustica ambientale e nessun altro, pertanto le autocertificazioni emesse da terzi non valgono nulla ed inficiano il procedimento amministrativo dove sono state utilizzate.

Ricordo anche ai colleghi TECNICI COMPETENTI, che, prima di emettere un'AUTOCERTIFICAZIONE, è opportuno che facciano le dovute verifiche con i calcoli e misure del caso, perchè si può rischiare di effettuare una consulenza di poche centinaia di Euro vedendosi attribuire una richiesta di danni su un immobile del valore di MIGLIAIA di Euro.

Invito tutti a consegnare copia dell'allegata lettera del Ministero dell'Ambiente, a tutte le Amministrazioni Pubbliche, affinché ne conoscano i contenuti e possano attuarla.

www.EuroAcustici.org



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2011 - 0029997 del 30/11/2011

Pratica N:

Ref. Mittente:

FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI
DELLA TOSCANA

Prot. N. 133111

Data di arrivo .. 07.12.11

Federazione Regionale degli Ordini degli
Ingegneri della Toscana
Commissione Acustica
Viale Milton, 65
50129 Firenze

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito alla legge 106 del 12 Luglio 2011.

Si fa riferimento alla nota inviata con prot. 99/2011 ed acquisita con prot. DVA-2011-0024574 del 29/09/2011, con la quale si chiedevano chiarimenti in merito a dubbi interpretativi di alcuni aspetti del testo della Legge 12 luglio 2011, n. 106 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" relativi all'acustica edilizia. In particolare, si formulavano due quesiti rispettivamente sul significato normativo di relazione acustica e di tecnico abilitato.

L'emanazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n.106, da parte del Parlamento, che rappresenta il tentativo di regolamentare le problematiche inerenti gli ambienti abitativi, ha portato all'introduzione, all'interno della legge n. 447/95, dell'obbligo della relazione acustica anche in fase di concessione dei permessi a costruire per le costruzioni abitative, sempre attraverso lo strumento dell'autocertificazione, come stabilito dall'articolo 8, comma 5 della stessa legge n. 447/95. In tal caso, però, la suddetta legge stabilisce che sia un "tecnico abilitato" ad autocertificare quanto richiesto in materia di clima acustico dalla legge quadro n. 447/95 all'articolo 8, comma 3.

Infatti, la lettura dell'articolo 5, comma 5 del predetto decreto legge n. 70/2011 nell'ambito del testo dell'articolo 8 della legge n. 447/95 evidenzia la volontà del legislatore di introdurre la necessità di presentazione della relazione di clima acustico prevista dal comma 3 dello stesso articolo 8 della legge quadro per tutti gli edifici residenziali (già prevista per scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle infrastrutture dei trasporti). Lo strumento dell'autocertificazione rimane immutato, come stabilito già a suo tempo dal comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 447/95. In tal caso la semplificazione indicata dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legge n.70/2011 sembrerebbe relativa alla chiara indicazione del soggetto tenuto all'autocertificazione.

Ufficio Mittente: MATT-DVA-3IA-AE-00
Funziario responsabile: Ing. Lorenzo Lombardi - tel. 06 5722 5976
DVA-3IA-AE-06_2011-0109.DOC

A chiarimento di quanto detto, di seguito è riportato il testo integrale relativo all'art. 8 della legge n. 447/95 aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legge n.70/2011.

“Art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio dei relativo nullaosta”.

La lettura del testo integrato sembrerebbe conduce ad una semplificazione amministrativa in riferimento alla presentazione, da parte del tecnico abilitato, della relazione acustica per gli edifici abitativi, ma soprattutto chiarisce il significato di quanto indicato alla lettera e) dell'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n.106, che cita testualmente "*per gli edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione «acustica»*". Secondo tale interpretazione, la cosiddetta relazione acustica è la valutazione di clima acustico già indicata al comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 447/95 ed il tecnico abilitato è di fatto la figura professionale a conoscenza di tutti i contenuti tecnici del progetto e delle rilevazioni e dei criteri in base ai quali sia stato evidenziato il rispetto dei valori limite normativi.

Risulta comunque evidente che, in base alla legge n. 447/95, articolo 2, comma 6, l'unica figura idonea a redigere una dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici ove siano effettuate misure o verifiche dell'ottemperanza ai valori definiti dalle norme vigenti, non può che essere un tecnico competente in acustica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Cirillo)

